



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 103 DEL 11-12-2023

OGGETTO: MODIFICHE STATUTO "ASSOCIAZIONE TEATRALE PISTOIESE" - TRASFORMAZIONE IN FONDAZIONE "TEATRI DI PISTOIA" - APPROVAZIONE.

L'anno **DUEMILAVENTITRÉ** e questo giorno **UNDICI** del mese di **DICEMBRE** alle ore **17,08** nella sala consiliare, in sessione **ordinaria**, seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione, previa trasmissione degli inviti scritti avvenuta nei modi e termini di legge, come da relazione in atti.

All'inizio della seduta sono presenti ed assenti i signori:

		<u>presenti</u>	<u>assenti</u>			<u>presenti</u>	<u>assenti</u>
1. FRANCHI	RICCARDO	X		10. AVERSA	MAURIZIO	X	
2. PETRALLI	PAOLO	X		11. LEGGIO	MATTEO CARLO	X	
3. BERTINI	SIMONE	X		12. BRIZZI	VITTORIANO	X	
4. PEZZI	ELISABETTA	X		13. GIURLANI	ORESTE		X
5. MIGLIARINI	VALERIA	X		14. PETRI	PAOLO	X	
6. SUVERATO	FRANCESCO	X		15. GRASSOTTI	ANTONIO		X
7. SPELLETTI	ALESSIO	X		16. MELOSI	GIACOMO		X
8. DI VITA	MAURIZIO	X		17. MANDARA	GIANCARLO		X
9. CELLI	ALBERTO		X				

Totale presenti 12 - Totale assenti 5

Sono altresì presenti gli **Assessori esterni: Alina Nicoleta Coraci, Vittorio De Cristofaro e Luca Tridente. Assente: Assessore Cristiana Inglese.**

Presiede il **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAURIZIO DI VITA** partecipa il **SEGRETARIO GENERALE Dr. MARIA ANTONIETTA MUSCO** che cura la redazione del presente verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari inseriti all'o.d.g. N° 3

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
n. 1484 del 04-12-2023

Relatore: CORACI ALINA NICOLETA

**MODIFICHE STATUTO "ASSOCIAZIONE TEATRALE PISTOIESE" -
TRASFORMAZIONE IN FONDAZIONE "TEATRI DI PISTOIA" APPROVAZIONE.**

Il Dirigente del Servizio 1 – Gestione delle Risorse e Promozione

RICHIAMATI:

- il R.D. 16 marzo 1942, n. 26, recante Codice Civile e s.m.i.;
 - il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e s.m.i.;
 - il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio e s.m.i.;
 - la L.R. Toscana 25 febbraio 2010, n. 21, recante Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali e s.m.i. ed in particolare:
 - l'art. 13 - Forme di gestione degli istituti e luoghi della cultura, il quale prevede
 - 1.Nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 42/2004 e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), gli istituti e luoghi della cultura sono gestiti come servizi privi di rilevanza economica o come servizi di rilevanza economica, adottando forme e sistemi di gestione adeguati alle caratteristiche dello specifico bene culturale.
 - 2.La disciplina della gestione prevede strumenti che assicurino ai cittadini, singoli o associati, e alla comunità scientifica forme di partecipazione alle attività fondamentali dell'istituto e del luogo della cultura.
 - L'art. 14 - Gestione degli istituti e luoghi della cultura come servizi privi di rilevanza economica
 - 1.Nel rispetto dei principi di cui all' 115 del d.lgs.42/2004, l'organizzazione degli istituti e luoghi della cultura come servizi privi di rilevanza economica può avvenire mediante gestione in forma diretta o in forma indiretta.
 - 2.La gestione in forma diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, purché dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Tale gestione può essere svolta anche in forma associata, secondo la vigente legislazione.
 - 3.La gestione in forma diretta può avvenire per mezzo di associazioni, fondazioni o altri organismi, le cui finalità consistano nella prestazione di servizi culturali, sui quali l'amministrazione cui l'istituto o il luogo della cultura appartiene esercita un'influenza dominante.
 - 4.La gestione in forma indiretta si svolge mediante l'affidamento del servizio ad un soggetto esterno all'amministrazione cui l'istituto o luogo della cultura appartiene, che viene scelto tramite procedure ad evidenza pubblica in conformità alla disposizione di cui all'articolo 115, comma 3, del D.lgs. 42/2004.
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale della Toscana, 6 giugno 2011, n. 22/R, recante Regolamento di attuazione della L.R. 25 febbraio 2010, n. 21 e s.m.i.;

RICHIAMATI INOLTRE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 02/05/2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 02/05/2023, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - DUP 2023/2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 03/05/2023, ai sensi dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 07/08/2023, con la quale sono stati approvati l'assestamento generale del bilancio di previsione 2023/2025 e la salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. 267/2000 (TUEL);
- le successive modifiche adottate con rispettive deliberazioni dei suddetti organi;
- lo Statuto Comunale;

PREMESSO CHE:

- L'Associazione Teatrale Pistoiese è stata costituita con atto ai rogiti notaio Renzo Chiostrini di Pistoia in data 24 maggio 1983 repertorio n. 330.467 raccolta 20.645 approvato dal Comitato Regionale di Controllo in data 29 giugno 1993 decisione n. 29 su iniziativa del Comune di Pistoia e della Provincia di Pistoia;
- A seguito del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 468 del 21 ottobre 1983 l'Associazione ha assunto la personalità giuridica ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del codice civile ed è stata iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale di Pistoia in data 17 aprile 1984 al n. 7;
- La stessa Associazione è stata altresì iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pistoia al n. 103.804;
- L'Assemblea dell'Associazione Teatrale Pistoiese in data 9 luglio 2012, in presenza del Notaio Antonio Marrese ha approvato, fra l'altro, le modifiche allo statuto dirette ad adeguarlo alla normativa dettata dall'art. 6 del Dl n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010;

PREMESSO CHE:

- L'Associazione è stata inserita nel 2012/2013 fra i Centri di Produzione Teatrale ai quali il Ministero della Cultura riconosce la facoltà, sulla base di specifici progetti presentati, di ottenere annualmente contributi statali, e fra gli Enti di Rilevanza Regionale, ai quali la Regione Toscana, sempre sulla base di una specifica progettazione, assegna annualmente i relativi contributi, l'Associazione Teatrale Pistoiese ha, soprattutto nell'ultimo decennio, incrementato tutte le sue attività, configurandosi ormai come un soggetto abilitato a muoversi in tutte le direzioni che caratterizzano lo spettacolo dal vivo, non solamente in Italia;
- con l'entrata in vigore della L.R. n. 21/2010 e s.m.i. sopra richiamata si è concretizzata la facoltà per i Comuni e altre Amministrazioni pubbliche locali di organizzare i propri istituti e luoghi della cultura mediante affidamento ad Associazioni, Fondazioni od altri organismi partecipati (art. 14, comma 3, della L.R.T. 21/2010) su cui l'Amministrazione cui l'istituto o luogo della cultura appartiene esercita un'influenza dominante;

- dotata di personalità giuridica, l'Associazione Teatrale Pistoiese è oggi costituita da due fondatori (il Comune di Pistoia e la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia) e da nove soci ordinari (la Provincia di Pistoia, i Comuni di Abetone Cutigliano, Lamporecchio, Montale, Pescia, Pieve a Nievole, Sambuca Pistoiese, San Marcello Piteglio, Serravalle Pistoiese);
- l'attuale statuto dell'Associazione Teatrale Pistoiese, in vigore dal luglio del 2018, stabilisce che essa, che non ha scopo di lucro, ha la finalità primaria di contribuire allo sviluppo culturale, civile ed economico della comunità pistoiese, declinandone con precisione le azioni da porre in essere per il suo raggiungimento;
- l'attività dell'Associazione Teatrale Pistoiese è sostenuta, oltre che dalla Provincia di Pistoia, dai Comuni sopra menzionati e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, dal Ministero della Cultura, nell'ambito dei contributi destinati alle attività di spettacolo dal vivo a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (FNSV, ex FUS) di cui alla legge 30 aprile 1985 n. 163, e dalla Regione Toscana, in attuazione della Legge Regionale n. 21 del 25 febbraio 2010 "Testo unico in materia di beni, istituti e attività culturali";
- l'Associazione Teatrale Pistoiese è annoverata nell'Elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni. (Legge di contabilità e di finanza pubblica). (GU Serie Generale n.229 del 30-09-2022);

PREMESSO ALTRESÌ CHE il Comune di Pescia ha avviato da tempo una positiva collaborazione con l'Associazione Teatrale Pistoiese per l'organizzazione delle stagioni teatrali;

DATO ATTO CHE:

- il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Teatrale Pistoiese ha verificato periodicamente l'allineamento della propria azione con le finalità che i soci fondatori e ordinari le hanno assegnato con l'assetto istituzionale dell'Associazione stessa, proponendo, quando necessario, modificazioni o integrazioni, solo dopo un'ampia riflessione con tutti gli attuali soci, gli organi, il personale e gli stakeholders dell'Associazione;
- dalla suddetta verifica è emersa una sostanziale, piena condivisione della missione, sintetizzata nell'articolo 2.1 del vigente statuto dell'Associazione Teatrale Pistoiese nella "finalità primaria di contribuire allo sviluppo culturale, civile ed economico della comunità pistoiese", che ne rappresenta lo scopo ultimo, ne giustifica l'esistenza e la contraddistingue da tutti gli altri enti;
- il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Teatrale Pistoiese si è posto, fra gli altri, fin dal suo insediamento, l'obiettivo di valutare la possibilità di un passaggio ad un assetto istituzionale più corrispondente alle esigenze di ordine gestionale, organizzativo ed economico derivanti dalla crescita delle attività poste in essere e dal rafforzamento delle proprie capacità professionali, allo scopo di consolidarne la presenza e il ruolo nei diversi ambiti entro cui opera e di assecondarne lo sviluppo delle potenzialità di primario istituto culturale in grado di svolgere funzioni essenziali di servizio pubblico per lo spettacolo dal vivo in provincia di Pistoia;
- la crescita, in ampiezza e profondità, delle attività sviluppate dall'Associazione Teatrale Pistoiese trova riscontro, nei bilanci degli ultimi esercizi finanziari, che hanno sempre rispettato il vincolo del pareggio, in un contesto di totale assenza di

- debiti, con una costante crescita dei ricavi, specialmente determinata dagli apporti di soggetti privati;
- tutti gli elementi fin qui esposti hanno condotto a un ripensamento sostanziale dell'assetto giuridico dell'Ente, seppur sempre ancorato alla scelta compiuta nel 1983, senza che ciò ne comporti l'alterazione delle caratteristiche originarie;

DATO ATTO INOLTRE CHE:

- in uno scenario fortemente mutato e assai complesso occorre garantire, ad un ente che intende proseguire nello sviluppo della sua azione di pubblico servizio, una configurazione giuridica che ne consolidi e ne sviluppi le potenzialità organizzative e amministrative;
- il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Teatrale Pistoiese, dopo una attenta analisi, ha constatato come tutti i valori che lo statuto indica come fondanti di una corretta gestione dell'ente (equilibrio fra costi e ricavi, qualità, trasparenza, efficienza ed efficacia della gestione) siano risultati e risultino integralmente rispettati, ed ha perciò avviato lo studio delle modalità di gestione in essere delle altre istituzioni teatrali operanti nel sistema italiano dello spettacolo dal vivo;
- nella maggior parte dei casi presi in considerazione, soprattutto quelli i cui soggetti gestori sono ritenuti i più affidabili fra quelli che sviluppano un'attività analoga a quella dell'Associazione Teatrale Pistoiese per volumi e qualità, è stato constatato che la scelta del modello gestionale si è concentrata, negli ultimi decenni, nella maggior parte dei casi, sulla figura giuridica della "fondazione", essendo ormai pochissimi i teatri dei comuni capoluoghi di provincia ancorati alla gestione diretta o ad associazioni di diritto privato, e ancor meno quelli affidati ad aziende speciali;
- nel corso della riflessione condotta dagli organi dell'Associazione Teatrale Pistoiese in vista di una possibile trasformazione dell'ente, sono stati approfonditi, in particolare, i temi legati alla solidità economica e alla efficienza gestionale, che sono divenuti elementi e parametri che improntano le decisioni del Ministero della Cultura e della Regione Toscana in materia di contributi da assegnare ai soggetti operanti nel mondo dello spettacolo dal vivo;
- il Ministero della Cultura e la Regione Toscana hanno, negli ultimi anni, prima suggerito e infine reso indispensabile che gli Enti operanti nell'ambito dello spettacolo dal vivo diano conto, in modo inequivocabile, della solidità economica di cui dispongono, costituendo essa un requisito obbligatorio per ottenere contributi pubblici;

RITENUTO NECESSARIO CHE:

- il nuovo ente stipuli con i fondatori e i sostenitori accordi che definiscano a priori le modalità di predisposizione, approvazione, realizzazione e monitoraggio delle proposte di spettacoli dal vivo da realizzarsi in collaborazione fra le parti, rivedendo integralmente i rapporti col territorio, anche nei confronti di quegli enti locali e di quei soggetti privati che non saranno parte integrante del nuovo ente;
- in questo nuovo quadro, l'ingresso, nell'ente che scaturirà dalla trasformazione, dei Comuni della Provincia di Pistoia oggi non associati, oltre che di altri enti pubblici e privati, possa sviluppare una rinnovata azione di coinvolgimento più consapevolmente orientata a condividere opzioni e itinerari culturalmente e socialmente impegnativi;

PRESO ATTO CHE:

- il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Teatrale Pistoiese ha attentamente valutato le diverse soluzioni oggi praticabili, sotto il profilo della legittimità, per modificare il proprio profilo giuridico, per il raggiungimento degli scopi sopra illustrati, specialmente alla luce di una tra le più importanti novità introdotte dalla riforma del terzo settore (D.lgs. n. 117/2017), costituita dall'entrata in vigore di un nuovo articolo del Codice Civile, l'articolo 42-bis;
- secondo tale nuova norma, inserita nel Primo Libro Titolo II ("Delle persone giuridiche") del Codice Civile, "Se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni";
- la trasformazione da associazione riconosciuta a fondazione normata dall'articolo 42bis del Codice Civile produce gli effetti di cui all'articolo 2498 dello stesso Codice Civile, che sancisce che "Con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione";
- è espressamente prevista dal Codice Civile la possibilità per una associazione riconosciuta, quale è l'Associazione Teatrale Pistoiese, di trasformarsi in fondazione;
- è stata effettuata una approfondita ricognizione sulle tipologie di fondazione su cui concentrare la propria attenzione, analizzando, in particolare, quelle prevalentemente operanti in ambito culturale, distinguibili sostanzialmente nelle fondazioni di cui al codice civile, nelle fondazioni enti del Terzo Settore disciplinate dal D.lgs. 117/2017 (a cui si applica anche la Legge regionale 22 luglio 2020 n. 65 "Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano") e nelle fondazioni di partecipazione;
- le fondazioni di cui al codice civile (disciplinate nel capo II del Libro I del codice civile, artt.14 e ss.), possono essere costituite per atto pubblico nel quale è individuato lo scopo che non può essere modificato;
- tali fondazioni sono gestite da un organo amministrativo, che in esse sono presenti attività di controllo e vigilanza (artt. 25 c.c.) e che, in considerazione delle finalità perseguite e della necessaria garanzia dei terzi, esse richiedono un patrimonio minimo pari ad € 50.000,00 (esclusivamente in risorse liquide), D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;

TENUTO CONTO CHE:

- l'articolo 4 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore", prevede al comma 2, lettera b) che non possano considerarsi "...enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4";
- per la suddetta ragione l'Associazione Teatrale Pistoiese rientra fra gli enti che non possono essere considerati del Terzo settore;
- la dottrina ha ampiamente e da tempo legittimato le Fondazioni di partecipazione, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, che ha modificato ed integrato le norme del Codice Civile relativamente al riconoscimento delle persone giuridiche private, secondo cui la personalità giuridica può essere acquisita, oltre che da associazioni e

- fondazioni, anche da altre istituzioni di carattere privato, fra le quali può essere sicuramente compresa la fondazione di partecipazione;
- gli articoli 1322 e 1332 del Codice civile riconoscono ampi margini all'autonomia dei privati anche per concludere contratti diversi da quelli disciplinati dalla legge e aperti all'adesione di altre parti oltre a quelle originarie, come è l'atto costitutivo di una fondazione di partecipazione;
 - l'articolo 45 della Costituzione afferma che "la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata", funzione che è propria anche della fondazione di partecipazione;
 - il Consiglio di Stato si è pronunciato (20 dicembre 2000, n. 288/2000) sulle Fondazioni di partecipazione, asserendo che esse nascono "con la destinazione di un patrimonio a forma progressiva destinato a uno scopo su cui si innesta l'adesione patrimoniale o comunque patrimonialmente valutabile di altri soggetti";
 - le Fondazioni di partecipazione costituiscono da tempo un fenomeno, diffusosi attraverso l'esperienza pratica, in particolare notarile, caratterizzato soprattutto dalla presenza di una pluralità di fondatori e partecipanti/sostenitori, mediante un apporto non solo di natura economica, comunque finalizzato al raggiungimento dello scopo prefissato, dalla partecipazione attiva e concreta alla gestione delle Fondazioni da parte di tutti i fondatori e i partecipanti/sostenitori, che costituisce un fattore tutt'altro che trascurabile per il raggiungimento dello scopo prefissato e dalla possibilità di ampliare nel tempo il patrimonio iniziale utilizzando la facoltà, per soggetti privati e pubblici, di aderire alle Fondazioni di partecipazione anche successivamente alla loro costituzione;

CONSIDERATO CHE:

- per le ragioni sopra esposte, il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Teatrale Pistoiese ha optato per la scelta della trasformazione della stessa Associazione in una Fondazione di partecipazione, anche perché nella fattispecie di una trasformazione in una fondazione di tipo "tradizionale" si assisterebbe a una sorta di discontinuità partecipativa degli attuali associati ordinari, i quali cesserebbero di far parte dell'ente di destinazione che potrebbe essere retto da un solo organo amministrativo, in forza di un fenomeno che, ferma restando la continuità patrimoniale, sarebbe "sostanzialmente equivalente a quello che si produce in caso di cessazione dell'ente" e "produrrebbe (e consisterebbe nello) scioglimento dei rapporti associativi senza il tramite del procedimento di liquidazione";
- la riforma del terzo settore emanata a seguito della Legge-delega n° 106 del 2016 ha introdotto, per mezzo dell'art. 98 del "Codice del terzo settore" contenuto nel Decreto Legislativo n° 117 del 2017, l'art. 42-bis (Trasformazione, fusione e scissione) del Codice Civile, che recita «Se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni. La trasformazione produce gli effetti di cui all'articolo 2498. L'organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione di cui all'articolo 2500-sexies, secondo comma. Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, secondo comma, 2500quinqies e

2500-nonies, in quanto compatibili. Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili. Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l'iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore.»

- né l'atto costitutivo né lo statuto vigente dell'Associazione Teatrale Pistoiese escludono la facoltà, per l'Ente, di operare la trasformazione in fondazione;
- la trasformazione, producendo gli effetti di cui all'articolo 2498 del Codice Civile, permetterà all'ente che risulterà dalla trasformazione di conservare i diritti e gli obblighi e di proseguire in tutti i rapporti, anche processuali, dell'ente che ha effettuato la trasformazione;
- le norme sopra citate permettono che il mutamento di forma giuridica, adottato per favorire lo sviluppo dell'ente che ha effettuato la trasformazione, possa avvenire senza che l'ente originario venga liquidato e che ne venga costituito un altro al suo posto;
- l'istituto della trasformazione consente il passaggio da un ente ad un'altra forma organizzativa senza che vi siano aggravii di sorta sul piano fiscale e sul piano economico;
- il transito dall'Associazione Teatrale Pistoiese alla fondazione potrà assumere la caratteristica di una trasformazione omogenea, perché anche il nuovo Ente resterà senza scopo di lucro, e sarà neutrale sotto il profilo economico e fiscale;

CONSIDERATO ANCHE CHE:

- fra le ragioni per le quali si è ritenuto di valutare la fattibilità della trasformazione dell'Associazione Teatrale Pistoiese in una fondazione ci sono altresì quelle che scaturiscono dalla analisi delle criticità emerse nella applicazione dello statuto approvato nel 2018, che ne comportano le modificazioni analiticamente contenute nella allegata Relazione illustrativa delle motivazioni e degli effetti della trasformazione (ex articolo 2500-sexies Codice Civile, approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Teatrale Pistoiese nella seduta del 28 settembre 2023;
- le modificazioni di cui sopra, contenute nella proposta di Statuto della Fondazione Teatri di Pistoia, salvaguardano tutti gli aspetti fondamentali precedentemente menzionati, e, in particolare, il mantenimento degli equilibri attuali di determinazione degli assetti di governance, e nello specifico il ruolo che in essa riveste il Comune di Pescia, la tutela del know-how accumulato dall'Associazione Teatrale Pistoiese nel tempo, la facoltà di ricevere l'apporto di risorse finanziarie anche private al fine di mantenere elevati standard qualitativi della progettazione ed esecuzione dei servizi culturali prestati e da prestare;

VISTO il Progetto di trasformazione dell'Associazione Teatrale Pistoiese in Fondazione approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 settembre 2023 e costituito da:

- Relazione illustrativa delle motivazioni e degli effetti della trasformazione (ex articolo 2500-sexies Codice Civile), allegata alla presente deliberazione quale parte integrante (**Allegato 1**)*
- Situazione contabile al 31 agosto 2023 redatta con i criteri del bilancio, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante (**Allegato 2**)*

- Attestazione della sussistenza del patrimonio al 31 agosto 2023 ai fini dell'iscrizione della trasformazione in Fondazione (di partecipazione), allegata alla presente deliberazione quale parte integrante (**Allegato 3**)
- Statuto della Fondazione "Teatri di Pistoia" allegato alla presente deliberazione quale parte integrante (**Allegato 4**)
- Piano economico finanziario 2024-2026 della Fondazione "Teatri di Pistoia", allegata alla presente deliberazione quale parte integrante (**Allegato 5**)

PRESO ATTO:

- che gli elaborati sopra menzionati, che costituiscono il Progetto di trasformazione dell'Associazione in Fondazione di partecipazione mediante modifica statutaria, sono stati preventivamente presentati e illustrati all'Assemblea dei Soci dell'Associazione Teatrale Pistoiese in data 26 ottobre 2023;
- che l'adozione del modello della fondazione di partecipazione è caratterizzata dai seguenti tratti fondamentali, alla luce dei quali appare giustificato il processo di trasformazione:
 - a) la presenza di due fondatori e di nove sostenitori, con la possibilità, anche in un momento successivo a quello fondativo, di una partecipazione aperta a una pluralità di aderenti i quali, nel prendere parte alla fondazione e condividendone gli scopi esplicitati nello Statuto, si impegnano a contribuire alla realizzazione di un progetto comune individuato dai fondatori anche nell'ottica della creazione di un partenariato tra soggetti di natura differente, senza che sia compromessa l'integrità del controllo pubblico;
 - b) l'esistenza di un patrimonio vincolato al perseguimento di scopi di utilità generale e non lucrativi da perseguirsi anche tramite il contributo di soggetti anche privati;
 - c) la previsione di un patrimonio destinato agli scopi istituzionali che si accresce in ragione degli apporti conferiti che non producono una redditività per i partecipanti se non in termini assolutamente indiretti, ideali e d'immagine, non valorizzabili economicamente; il finanziamento maggioritario da parte di organismi di diritto pubblico (Stato, enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico) che per tale motivo dovranno mantenere una governance forte all'interno della compagine della fondazione anche attraverso forme di controllo incisive sul perseguimento delle attività strategiche;
 - d) l'introduzione di organi collegiali improntati, diversamente da quello capitarario tipico delle associazioni, al principio per cui i diritti di partecipazione stabiliti dallo Statuto (primo fra tutti quello di voto) sono rapportati all'entità dei contributi dei diversi partecipanti, ovvero parametrati in relazione al peso specifico degli interessi di natura collettiva espressi dai partecipanti stessi (in questa attribuzione di peso specifico ai diritti di voto viene assicurato, per via statutaria ed in maniera inalterabile nel tempo, valore dominante alla partecipazione dei fondatori);
- che la Fondazione nell'ambito delle finalità d'interesse pubblico consente un ruolo strumentale rispetto a funzioni pubbliche al fine principale di realizzare processi ed interventi di valorizzazione e fruizione di beni culturali;
- che la Fondazione tramite il reperimento di risorse private permetterebbe di contenere i costi delle prestazioni svolte a favore degli enti, garantendo una gestione efficiente e mantenendo al tempo stesso un alto livello di qualità dei servizi;
- che per quanto concerne i servizi culturali (e gli accessori), sono rinvenibili tanto all'interno del nuovo Codice dei contratti pubblici D.lgs. 36/2023, quanto nel Codice dei beni culturali D.lgs. 42/2004 e s.m.i, nonché nella L.R.T. 21/2010, disposizioni che

- permettono l'affidamento dei servizi culturali alle fondazioni di partecipazione, in particolare: a) l'attivazione di forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 36/2023, al fine di consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali; b) una gestione diretta dei servizi culturali, ai sensi dell'art. 115 del D.lgs. 42/2004 e L.R.T. 21/2010 (come argomentato anche nella sentenza TAR Bologna sez. II del 28 aprile 2022 n. 375);
- che i servizi di valorizzazione in parola non hanno rilevanza economica, mentre alcuni servizi C.d. "accessori" come definiti nella normativa considerata, ancorché aventi il carattere della redditività, possono essere affidati e svolti dalla fondazione e così affiancati ai servizi culturali per garantirne la sostenibilità economico-finanziaria;
 - che nell'eventualità che l'ente pubblico, si trovi a dover affidare servizi a rilevanza economica, diversi da quelli "accessori" ai servizi culturali, previsti dal Codice dei Beni culturali, la normativa di riferimento sarà quella di cui al D.lgs. 201/2022 eventualmente coordinato col D.lgs. 36/2023 Codice dei contratti;
 - che a seguito della trasformazione dell'Associazione Teatrale Pistoiese in Fondazione di partecipazione verrà assicurato l'attuale assetto dei diritti di partecipazione delle diverse amministrazioni pubbliche, mantenendo per il comune di Pescia la stessa quota associativa pari a €3896,00;
 - che l'impiego di tale modello facilita l'ingresso di eventuali soggetti privati ai quali attribuire diritti di partecipazione limitati, pur tenendo conto dell'entità del contributo conferito in favore del patrimonio comune; diritti sempre minori rispetto a quelli dei fondatori Comune di Pistoia e Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia che rappresentano interessi generali pubblico-culturali;
 - che il modello della fondazione ha come caratteristica quella di avere un patrimonio capace di adeguarsi alle esigenze di sviluppo imposte dalla vita dell'ente ed in ogni caso vincolato agli scopi individuati nello statuto della fondazione;
 - nella fondazione di partecipazione comunque non può configurarsi il rischio di un arricchimento personale dei soggetti partecipanti, stante l'indisponibilità del patrimonio (fondo di dotazione) funzionale a vincolarne i beni rispetto allo scopo perseguito;

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art. 2498 Codice Civile, la fondazione di partecipazione, derivando dalla trasformazione della preesistente associazione, conserva tutti i diritti e obblighi anteriori alla trasformazione e prosegue/succede in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione;
- il percorso di trasformazione in esame avrà effetto decorsi sessanta giorni dall'iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche dell'atto di trasformazione, e ciò in difetto di opposizione da parte dei creditori (art. 2500-nonies c.c. al quale fa rinvio l'art. 42-bis, comma 2, c.c. citato);
- il fondo di dotazione della Fondazione di partecipazione sarà costituito da risorse già disponibili per l'Associazione Teatrale Pistoiese;
- a seguito delle interlocuzioni svolte con gli altri enti pubblici e l'ente privato associato in merito al percorso di trasformazione in fondazione in parola, è stata condivisa la disciplina applicabile per il mutamento della forma giuridica;

RITENUTO di proporre la trasformazione dell'Associazione Teatrale Pistoiese in Fondazione di Partecipazione, sulla base delle risultanze istruttorie effettuate, nonché alla luce della normativa sopra richiamata che consentirà al Comune di Pescia di partecipare alla stessa fondazione di comune accordo con altri soggetti giuridici, pubblici e privati, al fine di realizzare una forma di cooperazione durevole nel tempo e con lo scopo di perseguire proficui obiettivi di utilità sociale, come quelli legati al panorama culturale;

VISTA l'allegata proposta di modifica dello statuto dell'Associazione Teatrale Pistoiese, approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Teatrale Pistoiese nella seduta del 28 settembre 2023;

CONSIDERATO CHE le principali modifiche apportate allo statuto a seguito della trasformazione dell'Associazione Teatrale Pistoiese nella "Fondazione I teatri di Pistoia" possono essere così riassunte:

Modifica della denominazione

Possibilità di stabilire il trasferimento della sede con deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Ridefinizione delle tipologie dei soci con la divisione in "fondatori" e "sostenitori"

Ridefinizione dei contributi erogati dai soci, modalità di quantificazione dell'entità del contributo e dell'erogazione e impegno da parte dei soci alla sua corresponsione, possibilità del socio di scelta della destinazione del contributo

Recesso dei soci

Nomina e revoca organi

Composizione, funzioni e responsabilità del Consiglio di Amministrazione

Funzioni dell'Assemblea e del Direttore Generale

Durata mandato organi

VISTO il Codice civile Libro I titolo II Capo II "delle associazioni e delle fondazioni" (art. 14 e seguenti);

VISTO l'Art. 42-bis del codice civile "Trasformazione, fusione e scissione" che prevede la possibilità che le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni possano operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni;

PRESO ATTO CHE né l'atto costitutivo né lo statuto vigente dell'Associazione Teatrale Pistoiese escludono la facoltà dell'ente di operare la trasformazione in fondazione;

VISTO il D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore" che riforma il Terzo Settore;

CONSIDERATO CHE:

-ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore" la fondazione che si costituirà per trasformazione dell'Associazione Teatrale Pistoiese non può essere considerata ente del terzo settore, per cui il Consiglio d'amministrazione dell'associazione ha ritenuto di non prendere in considerazione tale ipotesi e considerare invece la possibilità di trasformare l'associazione in Fondazione di partecipazione come disciplinata dalle norme del Codice Civile;

- come indicato nella Relazione illustrativa delle motivazioni e degli effetti della trasformazione predisposta, come richiesto dall'art. 2500 –sexies del Codice Civile, dal Presidente dell'ATP e approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Teatrale Pistoiese nella seduta del 28 settembre 2023, la trasformazione in Fondazione di partecipazione favorisce l'incremento dei soci fondatori e sostenitori che possono partecipare attivamente alla gestione della fondazione per il raggiungimento degli scopi prefissati e permette di ampliare nel tempo il patrimonio iniziale dando la possibilità ad altri soggetti sia pubblici che privati di aderire alla fondazione anche successivamente alla sua costituzione;
- la trasformazione in Fondazione di partecipazione permette una continuità partecipativa degli attuali associati ordinari che invece, in caso di una trasformazione in fondazione di tipo tradizionale, cesserebbero di far parte dell'ente in fase di costituzione, come si verifica in caso di cessazione dell'ente che produrrebbe lo scioglimento dei rapporti associativi senza il tramite del procedimento di liquidazione;
- la trasformazione consente il passaggio di un ente ad un'altra forma organizzativa senza aggravii sul piano fiscale e sul piano economico;

VISTI:

- l'allegata Relazione illustrativa delle motivazioni e degli effetti della trasformazione predisposta come richiesto dall'art. 2500 –sexies del Codice Civile dal Presidente dell'ATP, approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Teatrale Pistoiese nella seduta del 28 settembre 2023;
- l'allegata Attestazione di sussistenza del patrimonio al 31/08/2023 ai fini della trasformazione in Fondazione di partecipazione dell'Associazione Teatrale Pistoiese, redatta dal Dottore Commercialista Roberto Sclavi, prevista dall'art. 42-bis c.c.;
- l'allegata Situazione contabile dell'Associazione Teatrale Pistoiese al 31 agosto 2023, redatta con i criteri del Bilancio, approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Teatrale Pistoiese nella seduta del 28 settembre 2023 e dall'Assemblea dei soci della medesima Associazione nella seduta del 26 ottobre 2023
- l'allegato Statuto della Fondazione "Teatri di Pistoia"
- l'allegato Piano economico finanziario 2024-2026 della Fondazione di partecipazione;

PRESO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 2498 c.c. la fondazione di partecipazione derivando dalla trasformazione della preesistente associazione, conserva tutti i diritti e obblighi anteriori alla trasformazione e succede in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione;
- il fondo di dotazione della Fondazione di partecipazione sarà finanziato con risorse già disponibili dell'Associazione Teatrale Pistoiese;

RITENUTO PERTANTO ai sensi della normativa sopra richiamata e a seguito della documentazione acquisita, di dover provvedere in merito alla trasformazione dell'Associazione Teatrale Pistoiese in fondazione di partecipazione denominata "Teatri di Pistoia";

RITENUTO, di dover provvedere in merito all'approvazione dello statuto della fondazione come da testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il decreto sindacale n. 140 del 16/10/2023 inerente il conferimento dell'incarico dirigenziale del Servizio 1 – Gestione delle Risorse e Promozione al proponente della presente deliberazione;

ACCERTATO CHE non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interessi o motivi d'incompatibilità ai sensi dell'art. 53, comma 7 del D.lgs. 165/2001 e ai sensi del Codice di Comportamento del Comune di Pescia da parte del proponente della presente deliberazione;

VISTI:

- l'art. 42 del T.U.E.L. 267/2000;
- il D.lgs. 175/2016;
- il D.lgs. 267/2000;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 49, 1^o comma del D.lgs. 267/2000, dal dirigente del Servizio 1 – Gestione delle Risorse e Promozione, contenente anche l'attestazione che al presente procedimento non hanno preso parte soggetti in conflitto di interesse, neanche potenziale, ai sensi del DPR 62/2013, allegato all'originale della presente deliberazione;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare competente, depositato in atti;

PRESO ATTO che il Bilancio dell'associazione risulta in pareggio;

PRESO ATTO del parere favorevole del Collegio dei Revisori;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1.Di approvare la trasformazione dell'Associazione Teatrale Pistoiese in fondazione di partecipazione che acquisirà la denominazione "Teatri di Pistoia".
- 2.Di approvare lo statuto della fondazione "Teatri di Pistoia" di cui all'Allegato 4, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, autorizzando il notaio ad apportare modifiche meramente formali e non sostanziali che dovessero rendersi necessarie.
- 3.Di autorizzare il Sindaco o suo delegato a partecipare all'Assemblea dell'Associazione Teatrale Pistoiese e alla sottoscrizione dell'atto di trasformazione da Associazione a Fondazione di partecipazione, il tutto nei limiti e nei termini della presente deliberazione.
- 4.Di dare atto che con successivo provvedimento si procederà ad aggiornare il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione).
- 5.Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, è il dirigente del Servizio 1 – Gestione delle Risorse e Promozione.

- 6.Di trasmettere copia del presente provvedimento all'Associazione Teatrale Pistoiese.
- 7.Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza a provvedere ai successivi atti.

Allegati:

- Relazione illustrativa delle motivazioni e degli effetti della trasformazione (ex articolo 2500-sexies Codice Civile), allegata alla presente deliberazione quale parte integrante (**Allegato 1**).
- Situazione contabile al 31 agosto 2023 redatta con i criteri del bilancio, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante (**Allegato 2**).
- Attestazione della sussistenza del patrimonio al 31 agosto 2023 ai fini dell'iscrizione della trasformazione in Fondazione (di partecipazione), allegata alla presente deliberazione quale parte integrante (**Allegato 3**).
- Statuto della Fondazione "Teatri di Pistoia ", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante (**Allegato 4**).
- Piano economico finanziario 2024-2026 della Fondazione "Teatri di Pistoia allegata alla presente deliberazione quale parte integrante (**Allegato 5**).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sua estesa proposta, procede alla votazione

CONSIGLIERI ASSEGNATI: 17

CONSIGLIERI PRESENTI: 12

CONSIGLIERI ASSENTI: 5 (Celli, Giurlani, Grassotti, Mandara, Melosi)

CONSIGLIERI VOTANTI: 12

CON VOTI UNANIMI palesemente espressi nei modi e termini di legge.

DELIBERA

DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA SUA ESTESA PROPOSTA

Il Presidente successivamente, propone di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/00.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIGLIERI ASSEGNATI: 17

CONSIGLIERI PRESENTI: 12

CONSIGLIERI ASSENTI: 5 (Celli, Giurlani, Grassotti, Mandara, Melosi)

CONSIGLIERI VOTANTI: 12

CON VOTI UNANIMI palesemente espressi nei modi e termini di legge.

APPROVA

PRESIDENTE MAURIZIO DI VITA:

Punto 3: Modifiche allo Statuto "Associazione Teatrale Pistoiese" - Trasformazione in Fondazione "Teatri di Pistoia" - Approvazione. Il punto 3 viene illustrato dall'Assessore Coraci, prego Assessore.

ASSESSORE ALINA NICOLETA CORACI:

Buonasera a tutti, il Comune di Pescia ha avviato già da tanto una collaborazione proficua con l'Associazione Teatrale Pistoiese, visto la volontà di questa Amministrazione di implementare l'offerta culturale per il nostro territorio, siamo qui oggi a deliberare di approvare la trasformazione dell'Associazione Teatrale Pistoiese in Fondazione che assumerà la denominazione in Teatri di Pistoia, di approvare lo statuto della Fondazione "Teatri di Pistoia" e di autorizzare il Sindaco o suo delegato a partecipare all'assemblea delle Associazione Teatrale Pistoiese. Questo passaggio ovviamente, per il Comune di Pescia, non comporta un aggravio economico, visto che anche attualmente il nostro contributo è di 3.600,83 euro. So che in Commissione, è già stato illustrato nei vari punti, insomma di questo passaggio a fondazione, se avete domande? Intanto attualmente agevola i contributi da parte del Ministero della Cultura, la nuova fondazione/associazione e permette l'adesione anche strada facendo di altri Comuni. In più, ovviamente, permette loro di crescere sempre di più, questa offerta culturale, l'uso per tutto il territorio della nostra Provincia, ecco.

CONSIGLIERE PAOLO PETRI:

No, no, niente vediamo perché questo è un argomento che personalmente mi riguarda, cioè mi affascina in maniera molto, molto sensibile, quindi lo sento molto. Semplicemente proprio due parole, niente di che, solo questo, noi, nella vecchia Amministrazione, io in primo luogo sono stato uno di quelli che ha, diciamo, inventato tutto perché l'Associazione teatrale pistoiese potesse rientrare nel teatro Pacini dopo che era finito il periodo con l'Alfea Cinematografica. Io son stato proprio un forte sostenitore di un accordo con l'Associazione teatrale pistoiese, anche perché, come dissi già a suo tempo lo ripeto stasera qui nella zona, l'unica fonte che può garantire un lustro può dare lustro al nostro teatro, è proprio l'Associazione teatrale pistoiese. Come dissi subito, anche all'Assessore è venuta fuori una buona/ottima stagione teatrale dal mio punto di vista e quindi tutto ciò che serve per dare forza all'Associazione Teatrale e permetterci di ampliare questo suo, tra

virgolette potere, che ha in campo culturale e da parte nostra non può essere che essere accolta favorevolmente.

CONSIGLIERE VITTORIANO BRIZZI:

Sinceramente, mi alzo ma non per intervenire. Questo è un argomento che ha una valenza culturale, le proposte che sono state portate stasera non è di per sé l'approvazione della trasformazione di un'associazione in Fondazione sia una cosa che ho sottolineato rispetto all'aspetto culturale c'è anche l'aspetto economico, queste due cose vanno abbastanza d'accordo. Sinceramente mi sono alzato e non è neanche che il mio intervento sia irregolare da un punto di vista regolamentare, no, perché insomma noi siamo un gruppo che, diciamo, ci sono insomma un po' di un po' di assenze, anche se in Commissione è stata presentata questa cosa che viene da molto lontano. Sandro Di Marco e Vittoriano Brizzi, Sandro Di Marco è un caro amico, caro amico mio e di tutti, di tutti noi, sicuramente perché è molto conosciuto, 41 anni fa siamo stati chiamati, siamo stati chiamati, mi preme sottolineare che l'intuito della Provincia di Pistoia, del Comune di Pistoia che, che qua, bisogna fare un qualche cosa che a questi due, utenti, istituzioni, si sono messi insieme, hanno creato questa associazione a cui sono state aperte le porte ai tutti noi, Sandro Di Marco e Vittoriano Brizzi in rappresentanza della nostra comunità. Sia l'assessore, che il collega Paolo hanno detto che l'associazione ha svolto un ruolo fondamentale che io non credo che direi che sia una cosa sbagliata a dire che no, non ci sono le associazioni e senza voler fare graduatorie, che il Sole 24 ore dedica a questi fatti che sta facendo ed in provincia di Pistoia, situazioni che abbiano uno spessore culturale che svolgono l'azione culturale che si svolge e che ha svolto e spero che svolga, quindi anche in versione di fondazione teatrale.

SEGRETARIO GENERALE MARIA ANTONIETTA MUSCO:

La differenza tra la vecchia struttura che era un'associazione e la fondazione, come da Codice civile, è questo per cui si chiama Fondazione di partecipazione e ha lo scopo di, diciamo, creare un nucleo iniziale a cui si aggiungono altri soggetti. Quindi è una fondazione inter vivos, che parte con una pluralità di fondatori, ma poi ci sono anche i soci ordinari come i Comuni e potranno a questi aggiungersene altri. La soluzione organizzativa della Fondazione di partecipazione, che è vero che ha un po' di anni, però, non è molto molto nota a più è quella di coinvolgere coloro che conferiranno altre quote all'Amministrazione per incrementare l'autosostentamento, perché altrimenti le fondazioni non riuscirebbero a sostenersi e quindi per l'attuazione dello scopo l'ha detto l'Assessore è quello di divulgare la cultura del teatro.

PRESIDENTE MAURIZIO DI VITA:

Allora mettiamo in votazione il punto, tre: Modifiche Statuto, Associazione Teatrale Pistoiese, trasformazione in Fondazione, Teatri di Pistoia approvazione. Chi è favorevole? Unanimità, all'unanimità favorevole. Si mette in votazione l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Favorevole tutto il Consiglio, quindi il Consiglio approva.

Si informa che l'intera discussione è consultabile nello streaming della seduta consiliare del 11 Dicembre 2023 alla seguente pagina del sito istituzionale:

<http://www.comune.pescia.pt.it/streaming-CC>

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MAURIZIO DI VITA

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. MARIA ANTONIETTA MUSCO